



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 novembre 2016
(OR. en)

14369/16
ADD 2

JAI 939
ASIM 150
CO EUR-PREP 47

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 10 novembre 2016

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2016) 720 final - ANNEX 2

Oggetto: ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 720 final - ANNEX 2.

All.: COM(2016) 720 final - ANNEX 2



Bruxelles, 9.11.2016
COM(2016) 720 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 2 - Ricollocazioni dall'Italia all'8 novembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			462
Belgio	130	29	1397
Bulgaria	140		471
Croazia	16	9	374
Cipro	45	10	139
Repubblica ceca	20		1036
Estonia	8		125
Finlandia	530	322	779
Francia	350	231	7115
Germania	1010	20	10327
Ungheria			306
<i>Islanda</i>			
Irlanda	20		360
Lettonia	75	8	186
<i>Liechtenstein</i>			
Lituania	60		251
Lussemburgo	60	40	248
Malta	47	46	53
Paesi Bassi	375	286	2150
<i>Norvegia</i>	305	20	
Polonia	35		1861
Portogallo	388	261	1173
Romania	680	43	1608
Slovacchia			250
Slovenia	30	23	218
Spagna	150	50	2676
Svezia ³	50	39	1388
<i>Svizzera</i>	430	112	
TOTALE	4954	1549	34953

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.